



**CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST**

## **CRITERI PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE, MEDIATORE MARITTIMO E SPEDIZIONIERE**

### **1. OGGETTO DELLE VERIFICHE DINAMICHE**

1. L'ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio verifica la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere secondo la periodicità prevista dalla normativa di riferimento:

- agente e rappresentante di commercio: ogni 5 anni
- agente di affari in mediazione: ogni 4 anni
- spedizioniere: ogni 4 anni
- mediatore marittimo: ogni 2 anni

2. La periodicità indicata al punto 1) decorre dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività oppure dall'ultima pratica per la verifica dinamica presentata.

3. La verifica ha ad oggetto tutti i requisiti per un legittimo svolgimento dell'attività dichiarata sia da parte dell'impresa che di tutti coloro che svolgono l'attività per conto della stessa.

4. La verifica è effettuata sulle imprese con sede legale ed eventuali unità locali nelle province di competenza della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Non ha, invece, ad oggetto per incompetenza territoriale le eventuali unità locali di imprese la cui sede legale è posta al di fuori delle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

### **2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai fini dell'avvio di una verifica dinamica dei requisiti il responsabile del procedimento estrae l'elenco delle imprese interessate avvalendosi della specifica funzionalità nel "Cruscotto Qualità" predisposto dalla società di informatica delle Camere di Commercio. E' fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori controlli ed estrazioni dirette di elenchi di imprese sulla base della codifica dell'attività, anche successivamente all'avvio del procedimento, allo scopo di verificare la completezza del procedimento avviato.

2. Per esigenze organizzative, anche in considerazione del numero delle imprese interessate per le tre province di competenza, il conservatore del registro delle imprese può disporre l'avvio del

procedimento per blocchi di imprese, con tempistiche differenziate, anziché disporre l'avvio contestuale per la totalità delle imprese potenzialmente interessate.

3. L'avvio del procedimento è disposto con l'adozione di una determinazione del conservatore del registro delle imprese con cui è stabilita la pubblicazione sull'Albo camerale, e su apposita pagina informativa del sito camerale, dell'elenco delle imprese oggetto della verifica dinamica dei requisiti. La pubblicazione è effettuata a cura del responsabile del procedimento nel termine individuato nella medesima determinazione del conservatore.

4. Con il provvedimento del conservatore sono altresì indicati il termine entro cui le imprese sono tenute a presentare la pratica telematica per la riconferma dei requisiti, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, la modulistica e le specifiche modalità di predisposizione della pratica telematica per la conferma dei requisiti.

5. Nel sito camerale è altresì pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento, con tutte le informazioni utili per effettuare l'adempimento richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il quale dispone che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".

6. Ad ogni buon fine, l'ufficio provvede inoltre ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento presso il domicilio digitale delle imprese interessate, se risultante iscritto nel registro delle imprese e attivo. Per ragioni di efficienza ed economia organizzativa, l'ufficio può in ogni caso avvalersi dei servizi di mailing predisposti dal sistema camerale ai fini dell'invio della comunicazione.

7. Allo scopo di diffondere la conoscenza della verifica dinamica avviata, l'ufficio provvede a informare gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

### **3. SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI - PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DELL' ATTIVITA'**

1. Il conservatore del registro delle imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nei casi in cui sia verificata in sede istruttoria, dall'esito dei controlli anche a campione circa la veridicità delle autocertificazioni, la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge. Allo stesso modo si procede nel caso in cui non sia stata presentata la pratica telematica per la verifica dinamica dei requisiti nel termine assegnato.

2. L'avvio del procedimento di inibizione dell'attività avviene mediante invio a cura dell'ufficio di una comunicazione presso il domicilio digitale dell'impresa, se risultante iscritto nel registro delle imprese e attivo, nella quale è assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni ovvero per inviare la pratica telematica per la verifica dinamica o ulteriore documentazione.

3. Decorso il termine assegnato, qualora perduri l'irregolarità riscontrata o non sia stata comunque presentata la pratica telematica per la verifica dinamica o l'ulteriore documentazione richiesta, il conservatore del registro delle imprese adotta il provvedimento di inibizione allo svolgimento

dell'attività e ne dispone l'iscrizione d'ufficio nel Rea insieme all'annotazione della cessazione dell'attività.

#### **4. PUBBLICITA' DELLA VERIFICA DINAMICA**

Il completamento della procedura di revisione dei requisiti con esito positivo è oggetto di pubblicità nelle informazioni storiche del registro delle imprese.

#### **5. TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DINAMICA**

Il termine per la conclusione del procedimento di verifica dinamica dei requisiti è di 12 mesi a partire dalla data di avvio pubblicata sul sito camerale.

#### **6. PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA**

La Camera di Commercio si riserva di agire in autotutela al fine di rimuovere gli effetti dei provvedimenti di inibizione alla continuazione dell'attività in caso di presentazione tardiva della pratica telematica da parte dell'interessato e di effettivo riscontro da parte dell'ufficio registro delle imprese circa la permanenza di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività.